STATUTO

FONDAZIONE OPERA DIOCESANA ASSISTENZA FIRENZE ONLUS

Titolo I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art.1)

E' costituita una Fondazione sotto la denominazione "FONDAZIONE OPERA

DIOCESANA ASSISTENZA FIRENZE ONLUS".

La qualifica Onlus, ossia Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione e viene assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'art.10 e seguenti del D.Lgs. n.460/1997.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art.2)

La fondazione ha per oggetto:

- come attività principale ex art. 2 del d.lgs. 155/2006 l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 e l'assistenza socio-sanitaria ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001;
- l'assistenza e solidarietà cristiana a favore dei minorati gravi;
- la gestione di residenza assistite per il ricovero di minorati gravi;
- la gestione di residenza assistite per il ricovero di anziani sia autosufficienti che non autosufficienti;
- la costituzione e gestione di centri per l'assistenza diurna dei minorati (centri di occupazione diurna, scuole speciali, colonie di vacanza, centri addestra-

mento, laboratori protetti etc.);

- l'apertura di poliambulatori per accertamenti specialistici, diagnostici e strumentali;
- l'acquisto, la gestione, ristrutturazione e locazione di beni immobili occorrenti alla propria attività.

La Fondazione per il raggiungimento delle finalità statutarie, potrà ricevere in comodato gratuito beni mobili ed immobili che dovranno essere gestiti in conformità con quanto stabilito dai rispettivi contratti.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economica finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari e/o opportuni.

Art.3)

L'ispirazione cristiana della Fondazione e l'assistenza spirituale di questa e dei suoi assistiti sono garantite dal Presidente, se sacerdote. Altrimenti tale compito spetta a un sacerdote appositamente incaricato dal Vescovo della Diocesi di Firenze. Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere portare esclusivamente dal Vescovo della Diocesi di Firenze.

Art.4)

La sede è in Firenze, via dell'Orto n.57.

Art.5)

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art.6)

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal ramo d'azienda dell'"O-PERA DIOCESANA DI ASSISTENZA" così come descritto e valutato con perizia giurata allegata all'atto costitutivo della Fondazione e ai successivi atti di dotazione.

Lo stesso patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, offerte, disposizioni testamentarie con le condizioni prescritte dalle leggi in materia.

E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

TITOLO II

Organi della Fondazione

Art.7)

Organi della FONDAZIONE OPERA DIOCESANA ASSISTENZA FIRENZE ONLUS sono:

a) Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di cinque ed un massimo di nove membri compresi il Presidente e l'Amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione ha durata quinquennale. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati e revocati dal Vescovo della Diocesi di Firenze e possono essere riconfermati ad ogni scadenza. Tra i membri del Consiglio di Amministrazione va annoverato un sacerdote che cura l'assistenza spirituale della Fondazione e dei suoi assistiti.

Le eventuali sostituzioni dei membri venuti a mancare o rimossi dal Vescovo, spettano al Vescovo stesso; i nuovi nominati hanno mandato fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Al proprio interno il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente ed un segretario. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di impedimento di quest'ultimo. Il Segretario ha il compito di redigere i

verbali del Consiglio di Amministrazione.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi, prima della riunione, nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a un giorno.

Le riunione del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.

a.1) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
- determina le linee di indirizzo della Fondazione, predisponendo piani annuali e/o pluriennali delle attività;
- approva il bilancio preventivo entro il termine dell'esercizio precedente;
- approva il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio;
- delibera su ogni intervento di manutenzione straordinaria su immobili propri o condotti in locazione o comodato dall'opera, approvandone i preventivi ed
- autorizzandone gli appalti;
- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate;
- può nominare comitati scientifici stabilendone mansioni, finalità ed eventuali compensi;
- cura l'osservanza dello statuto della fondazione;
- approva eventuali regolamenti organizzativi e nomina i direttori sanitari ed i responsabili di struttura determinandone i compensi e la durata;
- determina la pianta organica della Fondazione;
- delibera in merito ad ogni richiesta di finanziamento determinandone impor-

to e durata;

- autorizza l'amministratore delegato a stare in giudizio o resistere in giudizio.

Per la validità delle decisioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

L'organo amministratore, nell'ambito della propria competenza, può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, procuratori speciali e direttori.

b) II Presidente

Il Presidente è nominato dal Vescovo della Diocesi di Firenze.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dall'Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori in carica.

Esso presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, che può essere anche un sacerdote, coordina e promuove il perseguimento degli obiettivi morali ed ecclesiali della Fondazione.

c) l'Amministratore delegato

L'Amministratore delegato è nominato dal Vescovo della Diocesi di Firenze tra i membri facenti parte del consiglio di amministrazione.

L'Amministratore delegato ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, ma nei limiti della delega conferita. Specificatamente, all'Amministratore Delegato compete, nell'ambito dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione:

- la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati;
- la direzione degli uffici della Fondazione e, con l'approvazione del consiglio di amministrazione e sentito il parere del Presidente, la nomina del personale e ne fissa i compiti e le retribuzioni;
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- la competenza in materia di gestione finanziaria e nei rapporti con gli istituti di credito, i fornitori ed i clienti.

Gli atti relativi a contratti ed obbligazioni stipulati a nome della Fondazione Opera Diocesana di Assistenza per essere validi devono, qualora eccedano l'ordinaria amministrazione, essere specificatamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

d) Collegio dei Revisori

Il controllo legale dei conti della Fondazione è esercitato da un Collegio Sindacale composto da tre membri. Il Presidente del collegio deve essere iscritto al registro dei revisori dei conti.

Il collegio sindacale – nominato dal Vescovo della Diocesi di Firenze, che ne indica anche il Presidente – rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli organi della Fondazione devono essere assicurati per la responsabilità civile derivante da colpa sia nei confronti della Fondazione stessa che delle eventuali pretese di terzi.

TITOLO III

Bilanci ed utili

Art.8)

L'esercizio amministrativo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio redatto a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio deve essere convocato almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art.9)

Gli avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per i servizi della Fondazione.

TITOLO IV

Coinvolgimento di volontari per assistenza e servizi agli ospiti

Art.10)

E' ammessa la partecipazione di volontari ad integrare l'assistenza a ricoverati ed assistiti sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo nel rispetto delle normative vigenti nei singoli settori di attività. Per i soggetti che svolgeranno attività di volontariato per il servizio agli ospiti potrà essere prevista la possibilità di rimborso delle spese sostenute ed apposita copertura assicurativa per eventuali sinistri che possano verificarsi durante lo svolgimento dell'attività.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art.11)

Nel caso di scioglimento della Fondazione il Vescovo della Diocesi di Firenze nominerà un liquidatore che avrà il compito di devolvere il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la Fondazione è dotata ad altra onlus indicata dal rettore del seminario di Firenze, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, solo relativamente alla parte relativa all'obbligo di sentire l'apposito organo di controllo.

F.to don Vasco Giuliani

F.to Donatella Roselli teste

F.to Lorenzo Chiostri teste

F.to Tommaso Maurantonio Notaio

Dott. TOMMASO MAURANTONIO

NOTAIO VIA FRANCESCO CRISPI, 9 - FIRENZE TELEFONO: 055 475054 - 481042 - 486364 FAX: 055 485275

Firenze, 16 settembre 2010

Certifico io sottoscritto Dottor Tommaso Maurantonio, Notaio in Firenze che con atto da me ricevuto in data odierna, da registrarsi nei termini di legge, il signor:

- GIULIANI VASCO, nato a Scarperia il 3 ottobre 1947, residente Bagno a Ripoli, via Villamagna n. 48, religioso, codice fiscale GLN VSC 47R03 I514N, non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "FONDAZIONE OPERA DIOCESANA ASSISTENZA FIRENZE ONLUS" con sede legale in Firenze, Via dell'Orto n. 57, codice fiscale e partita IVA 00705550481, in corso di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione, legittimato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri al medesimo conferiti dalle norme statutarie, nonchè dalla delega di poteri contenuta nel punto 10) dell'atto costitutivo della Fondazione da me notaio ricevuto in data 8 luglio 2010, rep. n. 32641/6354, registrato a Firenze in pari data al n. 12833, e, quindi, anche in qualità di procuratore speciale anche del socio fondatore "ARCIDIOCESI DI FIRENZE",

ha provveduto alla modifica dell'art. 11 dello statuto della Fondazione nel senso richiesto dalla Direzione Regionale delle Entrate della Toscana onde ottenere l'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come meglio specificato nella premessa che precede, nel modo seguente:

"Scioglimento e liquidazione

Art.11)

Nel caso di scioglimento della Fondazione il Vescovo della Diocesi di Firenze nominerà un liquidatore che avrà il compito di devolvere il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la Fondazione è dotata ad altra onlus indicata dal rettore del seminario di Firenze, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, solo relativamente alla parte relativa all'obbligo di sentire l'apposito organo di controllo." 1) Adde "Repertorio n. 32970/6484" p. s.